



CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 96 / 2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

- CONSIDERATO: che l'Avamporto di Ravenna è interessato da lavori di dragaggio finalizzati alla realizzazione di un bacino di evoluzione per le navi che approderanno al molo crociere di Porto Corsini (molo ubicato in Avamporto nord);
- CONSIDERATO: che il predetto molo crociere è destinato ad accogliere all'ormeggio navi da crociera di notevoli dimensioni, le quali, in occasione del loro ingresso o uscita dal porto, dovranno eseguire manovre di evoluzione nel suddetto bacino che è ubicato a cavallo della canaletta navigabile di accesso al porto e si estende negli specchi acquei dell'avamporto di Ravenna, a nord ed a sud della predetta canaletta;
- CONSIDERATO: che la programmazione di manifestazioni veliche sportive, nella zona oggetto della presente Ordinanza, è destinata, dato l'inizio della stagione estiva, a subire un notevole incremento;
- CONSIDERATO ALTRESI': che, in base al cronoprogramma comunicato dall'Autorità Portuale di Ravenna, i suddetti lavori di dragaggio del bacino di evoluzione e di completamento del molo crociere saranno terminati entro il 15.07.2010;
- VISTO: l'esito della riunione tenutasi presso la sede della Capitaneria di Porto di Ravenna, in data 04.03.2010, con la partecipazione dei rappresentanti dei Servizi Tecnico-nautici del porto di Ravenna, in occasione della quale sono state esaminate le problematiche tecniche afferenti la manovra di ingresso/uscita delle navi che approderanno al molo crociere di Porto Corsini, individuando condizioni e limiti per l'operatività in sicurezza del nuovo accosto e del relativo bacino di evoluzione;
- RITENUTO NECESSARIO: pertanto, di dover adeguare la disciplina della navigazione nell'Avamporto di Ravenna alle esigenze di sicurezza sopravvenute, alla rinnovata situazione delle infrastrutture portuali ed alle nuove esigenze operative del Porto di Ravenna, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
- VISTA: la Legge 27.12.1977 n° 1085 recante "Ratifica ed esecuzione del Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" firmata a Londra il 20.10.1972;
- VISTO: il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenzae negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 27/92 in data 11.05.92 e successive modifiche;
- VISTO: il "Regolamento sulla circolazione delle unità da diporto e sulle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Ravenna", approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n° 38/2007, in data 23.05.2007;
- VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTI: gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1

All'articolo 17 del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenzae negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna", la lettera d) è abrogata. Di conseguenza, lo stesso articolo è modificato come segue:

“Art. 17 - Divieti

Alle navi di cui al presente Capo II, nell'ambito portuale, è vietato:

- a) *Effettuare evoluzioni durante la navigazione;*
- b) *Sostare, anche se all'ancora, fuori dai posti di ormeggio;*
- c) *Impegnare la canaletta dragata in Avamporto (delimitata da quattro boe e compresa tra l'imboccatura dei moli guardiani e quella delle dighe foranee);*
- d) *Navigare in porto, ad eccezione del tratto compreso fra l'imboccatura dei moli guardiani e la fine del canale Piomboni, e soltanto per raggiungere o lasciare l'ormeggio o per effettuare bunkeraggio presso il distributore ubicato nella Darsena di Marina di Ravenna;*
- e) *Ormeggiare alle banchine del canale Candiano, alla banchina prospiciente la “Base Agip” nel canale Piomboni, alle banchine del ramo di Ponente del Canale Piomboni, ai pontili e banchine del Canale Baiona (Pontili e Banchina P.I.R.), eccetto che nel caso di preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto di Ravenna;*
- f) *Tenere pennoni, gru, scale o, altre attrezzature sporgenti dal bordo;*
- g) *Effettuare scarichi di rifiuti liquidi e solidi di qualsiasi genere in mare, comprese le acque igieniche di bordo”.*

Articolo 2

Dopo l'articolo 17, come prima modificato, del “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna” sono inseriti i seguenti articoli 17-bis e 17-ter:

“ Art. 17-bis - Avamporto di Ravenna - Disciplina della navigazione nel tratto di canaletta dragata di accesso al porto di Ravenna compresa tra l'imboccatura dei moli guardiani e quella delle dighe foranee

1. *Tutte le unità navali, di qualsiasi stazza e dimensione, incluse quelle da diporto, in navigazione lungo il tratto di canaletta dragata di accesso al porto di Ravenna, compresa tra l'imboccatura dei moli guardiani e quella delle dighe foranee, devono **prestare massima attenzione alle navi in manovra nel bacino di evoluzione dell'Avamporto di Ravenna per raggiungere/lasciare gli ormeggi presso il molo crociere di Porto Corsini, dando la precedenza alle navi impegnate nella suddetta manovra di evoluzione.***

Art. 17-ter - Disciplina della navigazione delle unità da diporto negli specchi acquei dell'Avamporto di Ravenna

1. *Tutte le unità da diporto in ingresso/uscita dalla zona di mare compresa tra il molo guardiano sud e la diga foranea sud e delimitata da due moli di protezione (qualificabile*

CF


come "porto turistico" di Marina di Ravenna) devono **attraversare gli specchi acquei dell'Avamporto mantenendosi a sud della canaletta dragata di accesso al porto.**

2. In particolare, le unità da diporto in uscita dal porto di Ravenna e provenienti dal "porto turistico" di Marina di Ravenna, devono:

- a) **immettersi nella canaletta dragata di accesso al porto, in corrispondenza della zona di mare compresa tra la boa rossa n. 3 (boa rossa più esterna – E.F. 4058.4) e la testata della diga foranea sud;**
- b) **dare la precedenza a tutte le navi già in navigazione lungo la suddetta canaletta.**

Il tutto come meglio rappresentato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente Ordinanza (**ALL. 1**).

3. Durante la navigazione di cui al precedente punto 1, le unità da diporto dovranno procedere con rotte costanti, evitando evoluzioni e senza sostare/ancorare, se non per comprovate situazioni di emergenza che dovranno essere immediatamente comunicate via radio VHF (Ch 16) alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna.

4. Negli specchi acquei dell'Avamporto di Ravenna, **sono vietati**, con le eccezioni di cui ai punti successivi:

- **la navigazione a vela o a remi** di tutte le unità da diporto, nonché la navigazione a vela di altre unità navali dotate di tale tipo di propulsione;
- l'installazione di **linee di arrivo o linee di partenza di regate** svolte fuori dal porto;
- l'installazione di **campi di regata o gara** ed il conseguente svolgimento di **regate veliche o gare motonautiche**, ad eccezione di regate veliche tipo "Match Race" preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, in assenza di previsioni di arrivo/partenza di navi dirette/provenienti al/dal molo crociere di Porto Corsini".

5. Negli specchi acquei dell'Avamporto di Ravenna, a sud del bacino di evoluzione, potrà essere consentito lo svolgimento di **attività di scuola nautica/scuola vela**, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'attività potrà essere svolta esclusivamente in ore diurne ed in presenza di buone condizioni di visibilità;
- lo specchio acqueo entro il quale svolgere l'attività dovrà essere preventivamente delimitato con boe e non dovrà interferire con la navigazione delle unità da diporto in entrata/uscita dall'area del porto turistico;
- l'attività non potrà essere svolta, o dovrà essere sospesa se già in corso, in caso di arrivo e/o previsione di arrivo o partenza di navi dirette/provenienti al/dal molo crociere di Porto Corsini. A tal fine, l'organizzatore dovrà prendere preventivi contatti con la Stazione piloti per conoscere la situazione dei previsti arrivi/partenze;
- durante l'intero arco temporale di svolgimento dell'attività dovranno essere presenti almeno due unità a motore di appoggio, dotate di apparato radio VHF, in ascolto continuo sul canale 12;
- l'attività dovrà essere immediatamente sospesa in caso di richiesta da parte della Capitaneria o della Stazione Piloti del Porto di Ravenna.

Articolo 3

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalle **ore 00.01 del 01.07.2010**, allo scopo di consentire a chiunque vi abbia interesse di far pervenire le proprie osservazioni.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogati l'articolo 1, lettera j) del "Regolamento sulla circolazione delle unità da diporto e sulle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Ravenna", approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n° 38/2007 citata in premesse, nonché ogni altra norma emanata da questa Capitaneria di Porto, in contrasto con la presente Ordinanza.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.


I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione o, se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 18 luglio 2005 n. 171, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Ravenna, li 24.06.2010



IL COMANDANTE
CV. (CP) Roberto RUFINI

Rufini



ALLEGATO 1 all'Ordinanza
 n° 96/2010 del 24.06.2010